

L'ISTRUZIONE *DIGNITAS CONNUBII* E IL CAN. 1095

È difficile non convenire sull'affermazione – desumibile da una lettura, anche solo superficiale del documento – che, per gli estensori dell'Istruzione *Dignitas connubii*, la prospettiva delle cause di nullità matrimoniale¹ incentrate sul motivo di nullità che fa riferimento al c. 1095 sembra essere stata in modo particolare presente.

Le ragioni di ciò possono essere facilmente intuite.

In primo luogo, la frequenza più o meno grande con cui questo motivo di nullità viene invocato: in alcuni contesti pare sia quello assolutamente maggioritario, se non anzi di fatto quasi l'unico.

In secondo luogo, le difficoltà intrinseche che accompagnano l'applicazione di questa norma: una norma che si vuole immediatamente dichiarativa del diritto naturale e che quindi dovrebbe essere suscettibile – almeno sincronicamente² – di una

¹ Cui l'Istruzione è espressamente dedicata, come dichiara esplicitamente l'articolo 7 §1.

² Nel senso che far riferimento al “diritto naturale” significa concentrarsi sugli elementi essenziali della struttura ontologica dell'istituto matrimoniale e della persona umana in rapporto ad esso; è ben vero che la comprensione delle esigenze del “diritto naturale” può variare nel tempo, ma certo non con la mutabilità del diritto puramente positivo e comunque salva una sua fondamentale unitarietà in un dato momento storico.

interpretazione abbastanza univoca, ma che ha invece dato vita a sue applicazioni così difformi da suscitare degli interrogativi in merito alla sua esatta comprensione.

Due ragioni, quelle indicate, che non potevano essere ignote ai Consultori dei dicasteri pontifici che hanno concorso all'elaborazione del documento, soprattutto quelli più a diretto contatto con la prassi concreta della giurisprudenza canonica, come il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Una documentazione più puntuale, invece, dell'affermazione di apertura di questo studio sarà offerta nel corso di esso, cercando di presentare in modo organizzato i contenuti precettivi – e secondo diversi livelli possibili di discorso – che in attinenza al c. 1095 vengono proposti.

1. Indicazioni di carattere “fondamentale”

Con tale denominazione ci si vuole riferire a due indicazioni che fanno riferimento al livello per così dire di principio – si potrebbe dire di orizzonte antropologico – che nell'Istruzione possono reperirsi e che hanno un grande rilievo per l'applicazione del c. 1095. Anzi si potrebbe affermare che queste indicazioni hanno significato soprattutto in riferimento al c. 1095, se non – soprattutto la seconda delle due – in modo addirittura esclusivo.

Le due indicazioni in parola si trovano presenti particolarmente nell'introduzione che precede l'articolo normativo. L'introduzione, infatti, non si limita a richiamare dati di carattere per così dire sto-

rico, quali ad esempio circa i “precedenti”³ del documento o circa alcuni passaggi della sua vicenda redazionale, ma si addentra anche in considerazioni di maggiore spessore.

Per quanto concerne il nostro tema, viene anzitutto richiamato il magistero del Concilio Vaticano II, che ha riproposto la dottrina matrimoniale della Chiesa con concetti e termini rinnovati, aprendo la strada sia a una nuova ricerca dottrinale, sia alla revisione del Codice. L’ispirazione del Concilio – che può essere definita “personalistica” – non comporta però una privatizzazione della concezione ecclesiale del matrimonio. Anzi, la dimensione pubblica e giuridica sono affermate come intrinseche al matrimonio e l’autentico personalismo richiede di riconoscere la possibilità della costituzione di un vincolo indissolubile fra le persone dei coniugi, orientato alle sue finalità istituzionali. In particolare, questa conclusione viene espressa con le parole rivolte da Giovanni Paolo II agli uditori della Rota Romana nell’allocuzione dell’anno 1997:

*in prospectu germani personalismi, doctrina Ecclesiae implicat affirmationem iuxta quam possibile est homini constituere matrimonium quale vinculum indissolubile inter personas coniugum, essentialiter ordinatum ad bonum ipsorum coniugum et filiorum*⁴.

³ È chiaro che ci si riferisce all’Istruzione *Provida Mater* del 15 agosto 1936.

⁴ IOANNES PAULUS II, Alloc. ad Auditores Rotae Romanae, 27 ian. 1997, AAS 89 (1997) 488: corsivo nel testo.

Ispirazione personalistica, in altre parole, non significa cedimento a una visione antropologica debole, fondamentalmente individualista, in quanto centrata sul benessere personale, oppure pessimista sulle capacità dell'uomo di far fronte agli impegni coniugali. Al contrario, essa significa convinzione che la persona si realizza proprio attraverso la capacità di donazione generosa e totale di sé e di assunzione di responsabilità, verso gli altri e verso la collettività.

In secondo luogo, l'introduzione tocca un altro tema di rilievo per il nostro discorso. Essa ricorda infatti come i progressi dottrinali nella comprensione della realtà del matrimonio siano stati favoriti dalle scienze umane, soprattutto la psicologia e la psichiatria. Gli stessi Pontefici, fin da Pio XII, pur avvertendo dei possibili pericoli derivanti dall'assumere come dati scientifici mere ipotesi, hanno invitato canonisti e giudici ecclesiastici a utilizzare anche nel loro lavoro quelle conclusioni che siano, da un lato, certe e, dall'altro, fondate nella sana filosofia e nell'antropologia cristiana⁵. L'introduzione (non è peraltro forse nemmeno il suo compito) non determina ulteriormente i concetti di "sana filosofia" e di "antropologia cristiana", né esemplifica dottrine che siano con esse compatibili o, al contrario, incompatibili. Tuttavia, alla nota 9, fa riferimento alle allocuzioni di Giovanni Paolo II alla Rota Romana per gli anni 1987 e 1988, che hanno sviluppato in modo ampio la necessità di non contradditto-

⁵ «[...] ne dubitarent transferre in utilitatem propriae scientiae conclusiones certas, in sana philosophia et in anthropologia christiana fundatas».

rietà fra la visione antropologica presupposta dall'ordinamento canonico e quella invece sottesa a contributi psicologici e psichiatrici assunti per meglio valutare le capacità del contraente: è chiaro infatti che un'eventuale incompatibilità di orizzonti antropologici non potrebbe che dar vita a equivoci o malintesi. Le due allocuzioni pontificie sono state oggetto di studio da parte di specialisti⁶ e il tema complessivo dell'incapacità psichica al matrimonio nelle allocuzioni di Giovanni Paolo II alla Rota è stato pure approfondito⁷. Tali studi possono essere un punto di riferimento per l'approfondimento di questo delicato tema.

In merito ad esso, si vuole soltanto osservare che non è comunque facile determinare positivamente ed esaustivamente il disegno di un'antropologia cri-

⁶ Cf., ad esempio, gli articoli di Z. GROCHOLEWSKI, «Il giudice ecclesiastico di fronte alle perizie neuropsichiatriche e psicologiche», *Apollinaris* 60 (1987) 183-203; A. POLAINO-LORENTE, «Comentarios de un psiquiatra al discurso del Papa al Tribunal de la Rota Romana», *Ius Canonicum* 27 (1987) 599-607, n. 54; G. VERSALDI, «Momentum et consecraria allocutionis Ioannis Pauli II ad auditores Romanae Rotae», *Periodica* 77 (1988) 109-148.

⁷ Cf. N. SCHÖCH, *Die kirchenrechtliche Interpretation der Grundprinzipien der christlichen Anthropologie als Voraussetzung für die eheprozessrechtliche Beurteilung der psychischen Ehekonsensunfähigkeit: eine kanonistische Studie unter besonderer Berücksichtigung der päpstlichen Allokutionen an der Judikatur der Römischen Rota*, Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Wien 1999, 294 e, anche P. BIANCHI, «Cause psichiche e nullità del matrimonio. I. Le allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II: il tema della capacità al matrimonio», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 403-431.

stiana negli aspetti da tener presenti nelle cause matrimoniali canoniche; c'è infatti il rischio di ancorarsi a una sola scuola di pensiero ed al suo linguaggio, ponendo dei limiti *ad excludendum* più rigorosi di quanto necessario. Appare convincente – pur senza rinunciare allo sforzo di una costruzione anche positiva – la proposta di intendere il criterio in parola in un senso per così dire negativo, ossia come la considerazione di quegli aspetti che non possono mancare o che non possono essere contraddetti senza allo stesso tempo porsi in contrasto con la concezione cristiana dell'uomo. Antropologia cristiana sarebbe dunque una «*expresión referida a los confines o límites fuera de los cuales no es posible sostener una visión acorde con la visión cristiana de la criatura humana*»⁸. In questa linea di determinazione negativa, possono essere evidenziati diversi convincimenti erranei dal punto di vista dell'antropologia cristiana. Errori circa la persona, ad esempio la sua riduzione materialistica o deterministica, frutto di una visione pessimista della realtà; errori circa la libertà, ad esempio la ritenuta incapacità dell'uomo di assumere un impegno definitivo, una concezione individualistica della libertà medesima, l'opinione che ogni condizionamento psicologico la sopprima; errori circa la realtà coniugale, ad esempio svincolando l'esercizio della sessualità dalle sue implicazioni interpersonali, oppure disarticolando la coniugalità dai suoi caratteri e fini propri; errori, infine, circa la concezione del matrimonio, ad esem-

⁸ J.I. BAÑARES, «Antropología cristiana y peritaje psiquiátrico en las causas matrimoniales», *Ius Canonicum* 40 (2000) 421.

pio confondendo l'amore coniugale con il desiderio e il sentimento, oppure sovrapponendo i concetti di validità e di felicità dell'unione coniugale⁹.

Resta da aggiungere che questa necessità di coerenza sul piano antropologico ritorna anche nell'articolato, in norme che possono essere considerate sia sotto il profilo della valutazione delle perizie sia, e ancora prima, sotto quello della selezione del perito medesimo¹⁰. Di esse si dirà però a suo tempo.

2. Indicazioni di carattere “sostanziale”

Potrebbe apparire strano parlare di diritto “sostanziale” in relazione a un'istruzione, quindi a un testo non propriamente legislativo; in riferimento, poi, ad un'istruzione che si prefigge in buona sostanza di aiutare gli interpreti nell'applicazione del diritto processuale. Per evitare fraintendimenti, occorre quindi qualche chiarimento.

Con la determinazione “diritto sostanziale” si intende fare riferimento a quei precetti che – pur introdotti nel contesto di una trattazione di diritto processuale, come è appunto l'Istruzione *Dignitas connubii* – attengono, più che la procedura in senso stretto, il tema dei poteri e dei doveri dei partecipanti al processo in ordine ai valori da salvaguardare e

⁹ Cf. J.I. BAÑARES, «Antropología cristiana y peritaje psiquiátrico» (cf. nt. 8), 425-427.

¹⁰ Cf. gli articoli: 56 §4, sui doveri del Difensore del vincolo nelle cause di incapacità psichica; e 205 §5 sul requisito della “adesione” (*adhereant*) ai principi dell'antropologia cristiana quale criterio per la selezione dei periti.

perseguire in esso; nonché il tema della prova che – come è noto – appartiene nella sua essenza al diritto appunto sostanziale, mentre quello processuale presiede piuttosto alle regole e alle condizioni di praticabilità e acquisizione delle prove medesime.

Inoltre, non deve essere dimenticato che l'Istruzione allo studio non solo si riporta ampiamente alla normativa codiciale, ma anche che recepisce una serie di elementi idonei a creare diritto oggettivo, quali interpretazioni autentiche della legge, insegnamenti magisteriali, orientamenti giurisprudenziali dei tribunali apostolici. Tali diversificate fonti di diritto – che vengono persino menzionate nell'introduzione a giustificazione della distanza cronologica fra la promulgazione del Codice vigente e la pubblicazione dell'Istruzione¹¹ – mantengono come è logico il loro originario valore obbligante, che non muta per il fatto che i loro contenuti si ritrovino in

¹¹ «Post Codicem anno 1983 promulgatum, necessitas videbatur urgere apparandi instructionem, quae, vestigia *Provida Mater* sequens, iudicibus aliisque tribunalium administris subsidio esset in renovato iure matrimoniali recte interpretando et applicando, eo vel magis quod numerus causarum nullitatis matrimonii ultimis decenniis sit auctus dum, contra, iudices ac tribunalium administri pauciores ac prorsus impares qui laborem expedire possint saepius inveniantur. Attamen simul visum est oportere ut aliquis temporis lapsus intercederet, antequam instructio illa pararetur, uti factum est post Codicem anni 1917 promulgatum, ita ut in instructione exaranda ratio haberi posset tum de novi iuris matrimonialis applicatione experientia comprobata, tum de declarationibus authenticis a Pontificio Consilio de Legum Textibus forte datis, tum denique de progressu doctrinali deque evolutione iurisprudentiae, praesertim Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae et Tribunalis Rotae Romanae».

un documento del valore formale dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

Su questo piano definito – nel senso detto – sostanziale, le maggiori indicazioni dell'Istruzione in relazione alle cause aventi ad oggetto l'incapacità psichica al matrimonio appaiono ruotare attorno a quattro nuclei fondamentali: la valorizzazione e i compiti attribuiti all'ufficio del Difensore del vincolo; le sottolineature in merito ai criteri di scelta dei periti; la determinazione dei contenuti delle domande da proporre al perito; le puntualizzazioni a proposito del *vetitum* di nuove nozze dopo una sentenza affermativa in ragione dell'incapacità psichica. Vediamo con ordine queste quattro importanti e delicate tematiche.

2.1 *Difensore del vincolo*

Il primo nucleo di considerazioni verte sulla figura del *Difensore del vincolo*, la cui funzione viene dall'Istruzione certamente molto sottolineata e, per così dire, rivitalizzata, probabilmente a seguito della conoscenza di sue interpretazioni particolarmente fiacche o concessive¹². Il punto di forza di tale

¹² Si veda, ad esempio, quanto previsto all'articolo 56 §5, ove si ribadisce che il Difensore del vincolo «[n]umquam agere potest in favorem nullitatis matrimonii». Una puntualizzazione che potrebbe apparire ovvia e che trova una ragionevole spiegazione solo nell'ipotesi che ai redattori dell'Istruzione *Dignitas connubii* constassero abusi in questo senso, certamente non coerenti con la funzione processuale del Difensore del vincolo e con quella *rationabilitas* e/o quel rispetto della verità (cf. lo stesso §5 ma anche il §3 dell'articolo 56) che anche questo ufficio pubblico deve osservare.

valorizzazione del *munus* del Difensore del vincolo è l'articolo 56, all'interno del quale vi è un paragrafo – il quarto, per la precisione – espressamente dedicato ai poteri e ai doveri della parte pubblica nelle cause di incapacità psichica. Da un'analisi della norma emerge che al Difensore del vincolo vengono attribuiti tre compiti, piuttosto articolati e complessi.

Il primo compito è quello di verificare che al perito «*propositae sint*» delle domande davvero idonee, *perspicue*¹³, come vengono definite. In merito si deve anzitutto osservare che la forma verbale utilizzata – «*propositae sint*», appunto – può, salvo errore, essere soggetta a una duplice interpretazione. Essa può infatti riferirsi sia alla fase di predisposizione delle domande da sottoporsi al perito, le quali debbono sì essere determinate dal giudice¹⁴, ma tenuto conto di quanto eventualmente proposto anche dal Difensore del vincolo¹⁵; sia alla fase di valutazione della perizia, nella quale potrebbe essere fatta rilevare proprio l'eventuale poca perspicuità delle domande proposte, giungendo magari a proporre di ulteriori a carattere integrativo¹⁶. Soprattutto

¹³ Evidentemente si tratta di un avverbio, nel testo latino, ma nulla vieta che il termine venga utilizzato anche come un attributo riferibile alle domande proposte all'esperto.

¹⁴ Cf. l'articolo 207 §1.

¹⁵ Cf. l'articolo 207 §1, ma anche l'articolo 164.

¹⁶ Cf. l'articolo 211, che prevede la possibilità di riconvocare il perito per delle spiegazioni inerenti il suo lavoro. La norma, ricalcando il c. 1578 §3, dichiara *in recto* la facoltà del giudice di operare detto interrogatorio supplementare, ma in essa non viene vietato che a quell'adempimento si giunga per impulso di uno dei coniugi parti in causa o del Difensore del vincolo.

tutto, però, viene dichiarato in che senso le domande debbano essere considerate perspicue: esse lo sono in quanto veramente pertinenti la questione di cui si tratta (*ad rem*) e in quanto non eccedenti l'ambito di competenza del perito.

In merito alla prima di queste due precisazioni, si può forse spendere una parola in relazione agli schemi di domande per i periti, talora in uso presso i tribunali. Tali schemi sono del tutto legittimi¹⁷, a condizione però che vengano di volta in volta adattati alle concrete specialità del caso e non invece ripetitivamente utilizzati nella loro appiattente genericità. Peraltro, nella fase di determinazione dei quesiti per il perito, non si potrà d'ora innanzi prescindere da quanto l'Istruzione stabilisce all'articolo 209, del quale si parlerà diffusamente a suo luogo.

Quanto infine alla seconda precisazione, ossia alla necessità che le domande (ma, soprattutto, le risposte) non siano eccedenti la competenza del perito¹⁸, va sottolineato che l'eventuale detta eccedenza comporta il declassamento delle opinioni eventualmente formulate dal rango di pareri peritali a quello di mere e semplici opinioni *extra artem* del perito. Il giudice, se tali opinioni saranno di carattere giuridico, dovrà autonomamente valutarne la condivisibilità o meno, senza tuttavia che esse abbiano alcun valore vincolante o anche solo godano di quella presunzione di credibilità da attribuirsi a un parere invece propriamente tecnico: infatti solo *in*

¹⁷ Come del resto schemi base di domande per le parti e per i testi.

¹⁸ «[N]ec eiusdem competentiam ultragrediantur», dice l'Istruzione.

arte peritis credendum est. Il tema del rispetto delle rispettive competenze torna anche più avanti, dove l'Istruzione entra in alcuni dettagli inerenti il concreto svolgimento dell'incarico peritale, stabilendo che il perito «*caveat autem ne limites sui muneris ultragrediens iudicia quae ad iudicem spectant emittat*»¹⁹.

Il secondo compito attribuito al Difensore del vincolo nelle cause per incapacità psichica al matrimonio presuppone il deposito della perizia e verosimilmente, anche se non necessariamente, l'ingresso della causa nella fase dibattimentale. Questo secondo compito si suddivide a sua volta in tre aspetti: in primo luogo, il Difensore del vincolo deve verificare se la perizia si basi sui principi dell'antropologia cristiana; in secondo luogo, deve appurare se essa venne redatta secondo un metodo scientifico; e, in terzo luogo, deve evidenziare quegli elementi, contenuti nella perizia, che militano a favore del vincolo matrimoniale²⁰. Il primo e il terzo di questi aspetti non meritano peculiari commenti. Al primo si è già fatto cenno e su di esso si tornerà in merito al tema dei criteri di scelta dei periti; il terzo non fa che ribadire la funzione processuale del Difensore del vincolo. Qualche puntualizzazione richiede invece l'incarico di verificare se le perizie «*scientifica methodo confectae fuerint*». È chiaro che il Difensore del vincolo non potrà sindacare direttamente – per difetto di competenza speciali-

¹⁹ Articolo 209 §3.

²⁰ Letteralmente l'Istruzione dice: «*animadvertere num peritiis principiis anthropologiae christianae nitantur atque scientifica methodo confectae fuerint, iudici indicando quidquid in favorem vinculi in eis efferendum inveniat*».

stica – le scelte metodologiche del perito nello svolgimento del suo lavoro, ad esempio reinterprestando risultati di *test* o riformulando diagnosi cliniche. Indirettamente, tuttavia, potrà far presenti al giudice sia un metodo di lavoro che gli paia insufficiente²¹, sia l'esiguità o la contraddittorietà di motivazione delle conclusioni peritali. Ciò appare perfettamente in linea con il dettato codiciale²²: se la legge prevede che i periti, nella loro relazione, indichino «*qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur*» è proprio perché la correttezza metodologica e logico-argomentativa costituisce uno dei maggiori criteri – fra quelli cosiddetti intrinseci²³ – di apprezzamento del valore probatorio della perizia.

Il terzo compito speciale attribuito al Difensore del vincolo si colloca invece a valle di un'eventuale sentenza affermativa: infatti esso consiste nel far presente, nel grado superiore di giudizio, se qualche aspetto della prova peritale sia stato indebitamente valorizzato *contra vinculum*, a seguito di una sua non equilibrata ponderazione²⁴. La formalità di eser-

²¹ Ad esempio: una ingiustificata omissione del contatto diretto col periziando; la trascuratezza di elementi importanti presenti in atti; la non spiegazione della divergenza rispetto ai pareri di altri esperti acquisiti nella causa.

²² Cf. il c. 1578 §2 e l'articolo 210 §2 dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

²³ L'altro criterio intrinseco di apprezzamento è quello che si riferisce alla comparazione della perizia con gli altri elementi probatori in atti: ad esso accennano il c. 1579 §1 e l'articolo 212 §1 dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

²⁴ Precisamente l'Istruzione impone che il Difensore del vincolo debba: «in casu sententiae affirmativae, in tribunali

cizio di questo compito potrà essere diversa, trovando luogo in differenti momenti processuali: quello della motivazione di una prosecuzione di appello vera e propria, con la quale si chiede la riforma della sentenza di primo grado²⁵; quello delle osservazioni nell'ambito del cosiddetto *processus brevior* che può concludersi con un decreto di conferma di una decisione affermativa in secondo grado di giudizio²⁶; quello delle *animadversiones* in un processo condotto anche in secondo (o ulteriore) grado secondo la struttura ordinaria del processo; quello, infine, della *petitio novi examinis*, possibile laddove al Difensore del vincolo del tribunale di terzo o ulteriore grado siano fatti conoscere prove o argomenti nuovi e gravi tali da poter far ricorso a tale rimedio straordinario²⁷ esperibile contro una duplice sentenza conforme.

È invece da escludersi che questo compito che si è definito "a valle" di una sentenza affermativa possa espletarsi in forme irrituali, quali ad esempio non meglio precisate segnalazioni o relazioni al giu-

appellationis clare significare si quid in peritiis contra vinculum a iudicibus non recte perpensum fuerit».

²⁵ Cf. il c. 1634 §1 e (soprattutto) gli articoli 279 §2 e 285 §1 dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

²⁶ Cf. il c. 1682 §2 e l'articolo 265 §1 dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

²⁷ Cf. il c. 1644 e l'articolo 290 dell'Istruzione *Dignitas connubii*. Forse, anche al Difensore del vincolo del grado inferiore di giudizio potrebbe essere riconosciuta la legittimazione a dar avvio a tale rimedio straordinario, ragionando per analogia a quanto si sostiene per l'appello: cf. G. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus*, Romae 2004, 421, nota 1003.

dice superiore, contenenti denunce circa l'operato del tribunale che ha emesso la sentenza affermativa. Il Difensore del vincolo è parte nel processo e, come tale, ha il potere di agire nelle forme tipiche che l'ordinamento mette a disposizione della parte per ricorrere contro provvedimenti giurisdizionali che ritenga criticabili o infondati. Altre e irrituali modalità di sviluppo del compito che si sta analizzando debbono essere ritenute proibite dal divieto di cui al c. 1604 §1, ribadito all'articolo 241 dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

2.2 Criteri di scelta del perito

Il secondo nucleo dove l'attenzione dell'Istruzione *Dignitas connubii* alle problematiche relative all'applicazione del c. 1095 si rivela particolarmente viva è quello inerente i *criteri di scelta* del perito. Ci si trova in merito di fronte a una norma – l'articolo 205 – che non trova riscontro nel Codice e nei cui due paragrafi appaiono trovare spazio quelli che vengono talvolta definiti come criteri estrinseci di valutazione delle perizie; dei criteri però che del tutto ragionevolmente possono essere fatti operare anche in modo per così dire preventivo nella scelta del perito da utilizzare in causa. Essi sono il criterio della competenza scientifica specifica e il criterio della coerenza della visione antropologica del perito con l'antropologia cristiana.

Il criterio attinente la competenza scientifica viene enunciato nel primo paragrafo, nel quale si richiedono non solo un'oggettiva documentazione (*testimonium*) di abilitazione professionale, ma anche una peculiare qualificazione per preparazione

scientifica ed esperienza²⁸, dove i candidati devono essere *insignes*. In concreto, ciò significa che si dovranno tener presenti i titoli accademici, le specializzazioni conseguite, le pubblicazioni, nonché le esperienze professionali dei periti: sia, si ripete, nel momento di loro scelta, sia nel momento della valutazione del loro contributo. Può essere opportuno sottolineare anche l'attenzione – questa soprattutto rilevante nella scelta del perito – volta a ricercare una sua competenza non solo generica, ma specifica. È vero che il giudice, sulla base della sua conoscenza non tecnica, non può prevedere tutti i profili specialistici necessari. Tuttavia non infrequentemente la conoscenza accurata della causa²⁹ sarà sufficiente per capire che, nel caso, ci si debba orientare piuttosto verso uno psicologo che non verso uno psichiatra; oppure che occorrerà un esperto versato nelle problematiche adolescenziali piuttosto che in quelle dei disturbi della sessualità; oppure dei disordini alimentari piuttosto che in quelli derivanti dall'abuso di sostanze tossiche o alcoliche, e così via. Si deve infatti ritenere che, quanto maggiore è il

²⁸ Letteralmente, l'articolo 205 §1 recita: «Ad periti munus deligantur qui non tantum idoneitatis testimonium obtinuerunt, sed etiam scientia et artis experientia sint insignes, religionis honestatisque laude commendati». Può essere interessante segnalare una singolare vicinanza, quasi *ad litteram*, fra questa formulazione e quella contenuta all'articolo 142 §1 dell'Istruzione *Provida Mater* del 1936.

²⁹ Non si deve dimenticare che la perizia è normalmente l'ultimo o uno degli ultimi atti istruttori. Per questo, al momento di disporla, il giudice dovrebbe avere già una conoscenza abbastanza approfondita del caso alla luce delle deposizioni delle parti e dei testi, dei documenti clinici riversati in atti, di precedenti relazioni peritali in essi acquisite.

grado di specializzazione dell'esperto, tanto più profondo dovrebbe risultare il suo apporto alla comprensione del caso sottoposto al suo studio.

Il paragrafo in esame si chiude con la richiesta di una positiva reputazione dei periti (devono essere *commendati*) nei campi della *religio* e della *honestas*. Tali qualifiche possono avere una duplice interpretazione. La lettura più facile ed immediata di esse fa riferimento alla fede e alla pratica religiose, nonché alla rettitudine morale e di vita. Senza dubbio si tratta di aspetti di una qualche importanza, soprattutto in quanto – da un punto di vista genericamente indiziario – fanno presupporre una visione della persona e del matrimonio compatibile con quella presupposta dall'ordinamento canonico; in questo senso, però, la richiesta di tali requisiti avrebbe trovato il suo luogo più idoneo nel secondo paragrafo del medesimo articolo 205. Vi è però una seconda interpretazione, che ne giustificherebbe la collocazione nella sede attuale: ossia che *religio* e *honestas* indichino – sul piano professionale – lo scrupolo e la dedizione nel proprio lavoro e nell'esecuzione dei compiti assegnati. In ogni modo, cioè qualsiasi lettura si preferisca, resta fermo che la presenza delle caratteristiche richieste rende ancor più affidabile la collaborazione del perito con il tribunale.

Il secondo paragrafo dell'articolo 205 propone il criterio, presentato come condizione per l'effettiva utilità del lavoro peritale, della condivisione da parte del perito della visione antropologica cristiana³⁰. È

³⁰ «Ut opera periti in causis propter incapacitates, de quibus in can. 1095, utilis reapse evadat, maxime curandum est ut periti seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereant».

un'esigenza che le due già citate allocuzioni di Giovanni Paolo II alla Rota Romana per gli anni 1987 e 1988 hanno fortemente sottolineato, trovando riscontro nella dottrina e nella giurisprudenza successive. Si può notare che il tenore della norma è piuttosto deciso. La preoccupazione segnalata viene indicata come particolarmente urgente (*maxime curandum est*), cosa sulla quale si può abbastanza pacificamente convenire, se anche solo si pensa agli equivoci e ai malintesi che la sua osservanza può evitare. Inoltre viene richiesta una positiva adesione (*adhaereant*) ai principi dell'antropologia cristiana. Tale requisito, in questa sua formulazione così esigente, può forse risultare di difficile applicazione: sia per la già richiamata difficoltà di enucleare in positivo un'antropologia cristiana secondo linee e linguaggio da tutti condivisi; sia per la relativa difficoltà a verificare in concreto la richiesta integrale adesione; sia infine per la derivante difficoltà di reperimento di idonei periti in luoghi dove i cristiani siano in assoluta minoranza, come ad esempio in alcuni territori cosiddetti di missione. Forse – salvi errore e miglior giudizio – può essere sufficiente attestarsi su un criterio minimale ed espresso in forma negativa: ossia che non risulti positivamente che l'orizzonte culturale del perito sia in aperta contraddizione con qualche principio inderogabile della visione cristiana della persona e del matrimonio.

2. 3 Domande da rivolgersi al perito

Il terzo nucleo di peculiare interesse dell'Istruzione *Dignitas connubii* per il c. 1095 e la sua applicazione è quello concernente le *domande da rivolgersi al perito*. Anzi, si potrebbe dire che in

questa materia si realizzi in modo particolarmente evidente quello sforzo di *veluti manuducere* il giudice nell'applicazione della legge, secondo l'immagine già usata nell'illustre precedente dell'Istruzione *Provida Mater* del 1936 e che ritorna di nuovo nell'introduzione dell'Istruzione attuale. Peraltro, anche questo illustre precedente dava seguito sul punto specifico a questa dichiarata intenzione di fondo, esemplificando all'articolo 147 §1 alcuni possibili quesiti per il perito nei casi di incapacità psichica³¹.

La materia viene regolata nei primi due paragrafi dell'articolo 209, ciascuno dei quali sembra obbedire a una preoccupazione particolare.

L'articolo 209 §1 mostra chiaramente di voler verificare quella che si può denominare causa formale dell'incapacità, ossia il criterio razionale e giuridico che identifica – anche al di là di una precisa connotazione clinica – l'incapacità in senso proprio, distinguendola dalla semplice, più o meno grave, difficoltà pur a base psicologica. Come è noto, questo criterio identificativo del genuino concetto di incapacità è stato formulato al n. 7 dell'allocuzione del 1987 di Giovanni Paolo II alla Rota Romana: si può parlare di vera incapacità – sia di emettere il consenso matrimoniale, sia di farsi carico degli obblighi della comunione di vita coniugale – solo in presenza di «una seria forma di anomalia che [...]

³¹ «[...] ut puta, utrum amentia sit habitualis, an fuerit transitoria et an lucida admiserit intervalla». Si noti il termine *amentia*, che allora esauriva la tematica dell'incapacità psichica alle nozze.

deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente»³². L'oggetto del quesito proposto dall'Istruzione è proprio indirizzato a verificare la presenza e la gravità dell'eventuale anomalia, unitamente alla sua origine e alla sua natura abituale o solo transitoria. Ma ecco il testo della norma:

In causis incapacitatis, ad mentem can. 1095, iudex a perito quaerere ne omittat an alterutra vel utraque pars peculiari anomalia habituali vel transitoria tempore nuptiarum laboraverit; quatenam fuerit eiusdem gravitas; quando, qua de causa et quibus in adiunctis originem habuerit et sese manifestaverit.

Si può facilmente notare l'attenzione alla verifica del detto criterio formale dell'incapacità, anche se certo il perito si addentrerà pure sul piano della cosiddetta causa materiale (cioè potenziale) o efficiente (cioè di fatto produttiva) dell'incapacità giuridica, dando un inquadramento anche propriamente clinico alla questione. Si noti pure l'uso ripetuto – ritorna anche ai nn. 1 e 2 del successivo §2, mentre al n. 3 si parla di *causa psychica*, in evidente assonanza col testo codiciale – del termine *anomalia*, proprio quello utilizzato nella citata allocuzione pontificia a indicare la cosiddetta causa formale dell'incapacità.

L'articolo 209 §2 sembra invece proporsi di aiutare il giudice nel formulare per il perito dei quesiti che, senza farlo incorrere in una violazione della propria specifica competenza, aiutino però in vista di quell'opera di "traduzione" delle conclusioni clini-

³² AAS 79 (1987) 1457.

che in campo giuridico che il giudice deve operare. Così, senza utilizzare termini univocamente giuridici – come ad esempio quelli di *discretio iudicii*, oppure di *obligationes matrimonii essentielles* – o avvalendosi di quei termini legali che possono però avere anche un significato in campo clinico – come ad esempio quelli di *usus rationis*, oppure di *facultas critica* – l'Istruzione cerca di favorire l'applicazione della diagnosi formulata (oggetto del §1 dell'articolo 209) alla capacità matrimoniale del soggetto. È infatti difficilmente contestabile che il perito, sempre rimanendo nel suo campo specifico, possa affermare se le facoltà razionali, critiche, nonché la libertà di scelta fossero intaccate seriamente in ordine a scelte esistenzialmente importanti; oppure se vi fossero nel soggetto delle controindicazioni alla vita matrimoniale, sempre – si ripete – attenendosi al suo punto di vista psichiatrico o psicologico.

Nel proporre questi quesiti, l'Istruzione tiene evidentemente conto della partizione del c. 1095, ossia delle forme, tipizzate nella legge, secondo le quali la capacità matrimoniale può manifestarsi. Il testo della norma è concretamente il seguente:

Singillatim:

1° in causis ob defectum usus rationis, quaerat utrum anomalia graviter tempore celebrationis matrimonii usum rationis perturbaverit; qua intensitate et quibus indiciis sese revelaverit;

2° in causis ob defectum discretionis iudicii, quaerat qualis fuerit anomaliae effectus in facultatem criticam et electivam ad decisiones graves eliciendas, peculiariter ad statum vitae libere eligendum;

3° in causis denique ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles, quaerat quae-

*nam sit natura et gravitas causae psychicae ob quam pars non tantum gravi difficultate sed etiam impossibilitate laboret ad sustinendas actiones matrimonii obligationibus inhaerentes*³³.

Come si può facilmente rilevare, la difficoltà maggiore è stata incontrata dai redattori del documento nel trovare una formula idonea circa il c. 1095, 3°. Non tanto perché l'alternativa *difficultas-impossibilitas* richiami concetti morali e giuridici: infatti i termini usati possono essere significativi anche in campo clinico; quanto piuttosto per la perifrasi che fa riferimento alle *actiones*, ai compiti, inerenti gli obblighi matrimoniali. Al di là della soddisfazione o meno per questa scelta terminologica, rimane chiara l'intenzione in merito dell'Istruzione *Dignitas connubii*: far emergere se, nella condizione psichica del probando incapace e nella sua condotta all'interno della vita matrimoniale, emergano sue mancanze o difficoltà di rilievo, tali da poter risultare incompatibili con qualcuno degli obblighi essenziali dello stato coniugale.

Alla trattazione appena sviluppata circa le domande da rivolgersi al perito, deve essere aggiunto un accenno in riferimento a quanto disposto all'articolo 210 §2. Ribadendo quanto previsto dal Codice circa cosa il perito debba indicare per consentire di verificare la correttezza logica e metodologica del suo lavoro, l'Istruzione *Dignitas connubii* chiede che il perito dichiari anche «*qua certitudine gaudeant conclusiones in relatione propositae*». È del tutto chiaro

³³ Articolo 209 §2.

che non potrà trattarsi – come purtroppo spesso si vede richiesto in formulari usuali di domande per il perito – della certezza morale, un tipo di certezza che spetta al giudice conseguire e della quale l'Istruzione ribadisce la necessità e dà una definizione³⁴, ma della certezza scientifica, naturalmente proporzionata al tipo di disciplina professata dal perito. Una certezza quindi che, nei casi di nostro interesse, non può certo attingere a conclusioni “esatte” o incontrovertibili, dati i molti metodi e scuole in campo psicologico e psichiatrico e dato che tali discipline hanno a che fare col mistero della persona e comunque con un numero incalcolabile di varianti individuali.

2.4 *Vetitum di nuove nozze*

Il quarto polo di interesse dell'Istruzione *Dignitas connubii* in merito alle problematiche del c. 1095 è quello relativo al provvedimento accessorio del *vetitum* di nuove nozze, apposto alla parte dichiarata incapace all'epoca del matrimonio.

In generale, sulla tematica del divieto, si può notare che l'Istruzione opera un evidente sforzo di razionalizzazione sostanziale e processuale. Dalla considerazione complessiva della materia, infatti, è facile ricavare che, sotto il profilo sostanziale, il divieto di nuove nozze va apposto solo laddove vi sia la ragionevole probabilità che la situazione che già una volta ha dato vita alla nullità di un matrimonio abbia a riprodursi. Sotto il profilo processuale, invece, oltre al chiarimento dei soggetti cui spetta la rimozione del divieto, si stabilisce che il tribunale

³⁴ Cf. l'articolo 247 §§1-2.

investito della causa in grado ulteriore di giudizio dovrà decidere se confermare o meno detto *vetitum*³⁵.

Per quanto concerne specificamente le cause di incapacità psichica al matrimonio, si riscontra una chiara applicazione del criterio di razionalizzazione sostanziale appena accennato. Infatti l'apposizione del divieto è limitata ai casi nei quali l'accertata incapacità abbia carattere permanente e non invece solo transitorio:

*Si pars in processu [...] matrimonii incapax reperta fuerit incapacitate permanenti, vetitum sententiae apponatur quo, inconsulto ipso tribunali quod sententiam fert, a matrimonio novo ineundo prohibeatur*³⁶.

È infatti facile comprendere che – fermo il principio che l'eventuale incapacità matrimoniale va misurata in rapporto al momento della celebrazione del patto nuziale e con l'intensità richiesta quanto alla sua causa formale – sul piano invece della causa materiale la condizione soggettivo-clinica alla base dell'incapacità giuridica può andare soggetta a una diversa evoluzione. Così, ad esempio, una donna che sia stata ritenuta priva della necessaria *discretio iudicii* in quanto sposatasi incinta a sedici anni, in un contesto di severa immaturità personale e di pressioni ambientali, ma sia giunta, all'epoca della causa di nullità, all'età di quarant'anni, in condizione di sostanziale libertà e dopo un cammino di sostegno psicoterapico, si trova ora in una situazione nella quale gravarla di un divieto di nuove nozze appare poco utile e ragionevole. Al contrario,

³⁵ Cf. l'articolo 251 §3.

³⁶ Articolo 251 §1.

se ci si trovasse di fronte a una persona ritenuta incapace di assumere gli obblighi essenziali al matrimonio a causa di un grave disordine della personalità (una anomalia tendenzialmente strutturale), svolgendosi la causa cronologicamente vicino alla celebrazione delle nozze e/o alla separazione e senza che il soggetto si sia preoccupato di affrontare delle terapie per far evolvere la sua condizione, appare chiaro che un divieto di nuove nozze sarebbe più che giustificato. Infatti, la struttura di personalità del soggetto risulta come tale inadatta al matrimonio, né alcunché è stato fatto per modificarla, se e in quanto possibile.

Questa opera di razionalizzazione in merito al *vetitum* operata dall'Istruzione *Dignitas connubii* va considerata molto opportuna e utile e può validamente aiutare a correggere alcune prassi affette da una certa superficialità sia nell'apporre sia nel rimuovere il divieto.

3. Indicazioni di carattere puramente “processuale”

Sotto il profilo strettamente processuale vi sono diverse indicazioni nell'Istruzione *Dignitas connubii* relative in qualche misura al c. 1095. Tali indicazioni, per la precisione, concernono il tema della perizia. È noto infatti che uno dei mezzi di prova elettivamente deputati a verificare il cosiddetto criterio soggettivo-clinico dell'incapacità ai sensi del c. 1095 – ossia la presenza di una seria forma di anomalia nel soggetto probando incapace – è appunto, assieme all'eventuale storia clinica del soggetto medesimo, proprio la perizia. In questi termini, si potrebbe dire che le indicazioni puramente proces-

suali inerenti la nostra problematica sono mediate dal riferimento al lavoro dei periti e alla perizia.

Si tratta di norme puramente positive e di vario spessore di importanza, che presentano tuttavia qualche novità o precisazione rispetto alla disciplina codiciale. La cosa migliore da fare è quella di passarle in rassegna, con qualche parola di commento, seguendo l'ordine in cui esse si trovano nel testo dell'Istruzione.

L'*articolo 73 §3* ribadisce la norma del c. 1455 §3 circa il possibile assoggettamento anche dei periti al segreto istruttorio, che va evidentemente ad assommarsi al segreto professionale cui già per sé il perito è sottoposto. In riferimento al c. 1095, infatti, le perizie da esperirsi sono essenzialmente quelle di taglio psicologico o psichiatrico ed i professionisti che le eseguono sono già da ritenersi obbligati dal segreto professionale, nelle forme che le specifiche norme giuridiche di riferimento³⁷ loro impongono.

L'*articolo 116 §3* contiene una norma innovativa rispetto al Codice e che presenta l'aspetto forse di maggiore importanza, sotto il profilo processuale, quanto al nostro tema. L'articolo infatti sancisce l'impossibilità di esigere la produzione di perizie in allegato al libello³⁸. Il soggetto cui è indirizzato questo divieto è senza dubbio il tribunale, particolar-

³⁷ Quelle di legge e dei Codici deontologici professionali delle singole nazioni, cui i periti siano tenuti per il fatto di operare all'interno del loro ambito di giurisdizione.

³⁸ «Relationes peritales haud licet exigere in actu exhibendae petitionis».

mente nella persona del Vicario giudiziale o del Preside del Collegio, i quali non possono in pratica condizionare la presentazione o l'ammissione di un libello – di qualsiasi tipo, ma certo anche basato sulla *causa petendi* del c. 1095 – all'allegazione di una perizia. È evidente che gli estensori dell'Istruzione erano a conoscenza di prassi in tal senso³⁹, sicuramente poco prudenti e da correggersi.

Il divieto appena illustrato esige però due importanti precisazioni, anche perché diversamente si potrebbe leggere la norma all'esame come in controtendenza rispetto al resto dell'Istruzione *Dignitas connubii*, che appare complessivamente piuttosto restrittiva in rapporto ad applicazioni superficiali o facili delle ragioni di nullità contenute nel c. 1095.

La prima è che, se non è possibile esigere l'esibizione di una perizia contestualmente alla presentazione del libello, non è al contrario proibito spontaneamente produrla da parte dell'attore. Questi, presentando la sua domanda giudiziale, ha il dovere di indicare su quali fatti e prove la sua domanda sia basata⁴⁰, affinché essa non risulti manifestamente infondata e priva del cosiddetto *fumus boni iuris*. Laddove l'attore fosse già in possesso di una perizia – sia eseguita in altra sede, sia commissionata nel lavoro di preparazione della causa di nullità matrimoniale – non c'è dubbio che possa allegarla utilmente al libello. Anzi, nell'Istruzione si reperisce

³⁹ Prassi che l'estensore di questo articolo non ha mai trovato applicata nei tribunali da lui conosciuti, soprattutto a modo di regola generale.

⁴⁰ Cf. il medesimo articolo 116 §1, 3° dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

una norma che consente di dire che tale produzione sarebbe doverosa, anche ai fini dell'economia processuale: laddove infatti si afferma che «[s]i proponatur probatio per documenta, haec, quantum fieri potest, una cum libello tradantur»⁴¹, si fa appunto obbligo della produzione dei documenti attinenti la causa e dei quali la parte onerata della prova fosse eventualmente già in possesso al momento della presentazione della domanda giudiziale.

La seconda precisazione consiste nel rimarcare che il giustificato divieto di esigere perizie non esenta il soggetto deputato della responsabilità dell'ammissione del libello, ossia il Preside⁴², dal dovere di affrontare con serietà questa sua responsabilità. Il testo dell'Istruzione *Dignitas connubii* è piuttosto chiaro in merito, con una determinazione che va sicuramente al di là (pur senza contraddirlo) di quanto disposto dal Codice. L'Istruzione infatti consente di *praeiviam investigationem instituere* non solo sulla competenza del tribunale e sulla capacità di stare in giudizio dell'attore, ma anche quanto al merito della causa, pur con il preciso limite che tale *investigatio* può essere attivata solo laddove appaia una completa mancanza di fondamento e in vista di verificare se risulti possibile l'emergenza di detto fondamento in corso di causa⁴³. In questa fase pro-

⁴¹ Articolo 117.

⁴² Cf. articolo 119 §1.

⁴³ L'articolo 120 §2 dispone: «Quoad meritum vero causae eam tantum instituere potest in ordine ad libellum admittendum vel reiciendum, si libellus videatur quolibet carere fundamento, et quidem tantummodo ad videndum num fieri possit ut aliquod ex processu fundamentum appareat».

cessuale, l'invito alla parte a esibire una perizia o della documentazione clinica delle quali magari si faccia sì cenno nel libello ma che non fossero state ad esso allegate, appare non solo legittimo ma anche ragionevole. Infatti, tale esibizione documentale potrebbe portare all'immediata ammissione del libello, senza ulteriori more e procedure, nel corso delle quali assai verosimilmente quella documentazione verrebbe comunque presentata.

Gli articoli 164 e 165 §1 sono relativi all'interrogatorio del perito. Al primo di essi si è già fatto cenno⁴⁴. Essi contengono delle disposizioni molto semplici, inerenti la possibilità delle parti (private e pubblica) di proporre domande per i periti e il fatto che essi vadano interrogati *seorsim*. Quello che è invece forse più interessante rilevare è quanto segue. Queste norme concernono un interrogatorio orale del perito, non già la sua risposta scritta ai quesiti, risposta da dare in perizia. A questo proposito, è molto importante richiamare la possibilità istituita dal c. 1578 §3, confermata e anzi ampliata dall'articolo 211 dell'Istruzione *Dignitas connubii*, che stabilisce

Peritus accersiri potest a iudice ut suas conclusiones recognoscat et explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet (cf. can. 1578, §3)⁴⁵.

Tale possibilità – ampliata alla *recognitio* e non solo alla *explicatio* della perizia – è di estremo rilievo, in quanto offre l'opportunità di chiarire in un dialogo con il perito punti oscuri o difficoltà della sua

⁴⁴ Cf. la nota 15 e il testo relativo.

⁴⁵ Articolo 211, che fa espresso riferimento al c. 1578 §3.

perizia, in modo da comprenderla meglio e di poterla meglio valutare anche sotto il profilo probatorio.

Alla possibilità appena sopra indicata si può ricondurre la prescrizione dell'*articolo 171*, che autorizza il perito, nel corso dell'eventuale interrogatorio, di consultare il testo della propria perizia o anche suoi appunti e annotazioni⁴⁶.

Della parte dedicata in maniera espressa e più completa alle perizie – quella, per intenderci, contenuti negli articoli 203-213 – abbiamo già anticipato gli aspetti più rilevanti. Per quanto concerne quelli rimanenti, e di taglio più direttamente e positivamente processuale, l'Istruzione ribadisce nella sostanza il Codice, salvo che per due peculiarità che devono essere segnalate.

La prima concerne il testo dell'*articolo 203 §1*, che apporta una precisazione al corrispondente c. 1680 in merito all'obbligo del giudice di disporre una perizia. La norma codiciale la prevede come obbligatoria in casi di *mentis morbum*, un'espressione che potrebbe, se presa alla lettera, condurre a conclusioni paradossali: ossia che la perizia sarebbe obbligatoria solo in casi di psicopatologia maggiore⁴⁷.

⁴⁶ Cf. il testo, che detta «Interrogandi oretenus respondeant et scriptum ne legant, nisi de peritia exponenda agatur; hoc enim in casu, adnotationes, quas secum attulerit, peritus consulere poterit».

⁴⁷ Cf., ad esempio, alcune considerazioni e indicazioni bibliografiche sul punto in P. BIANCHI, «Le prove: a) dichiarazioni delle parti; b) presunzioni; c) perizie», in AA.VV., *I giudizi nella Chiesa, Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, Milano 1998, 106-107.

L'Istruzione *Dignitas connubii* utilizza invece nella norma indicata un'espressione più articolata – «[i]n causis [...] de consensu defectu propter mentis morbum vel incapacitates, de quibus in can. 1095 [...]» – che lascia chiaramente intendere che il disposto codiciale circa la necessità della prova peritale vale per tutte le forme di incapacità psichica tipizzate nel c. 1095, sempre salvo che una perizia non risulti alla luce delle altre risultanze probatorie *evidenter inutilis*. In altre parole, il *vel* che si reperisce nel passo appena sopra riportato dell'articolo 203 §1 dell'Istruzione introduce una determinazione esplicativa del testo del c. 1680.

La seconda peculiarità concerne la procedura di nomina del perito, naturalmente d'ufficio, e la materia è contenuta all'*articolo 204*. La nomina del perito spetta al Preside o al Ponente⁴⁸ ed essa – e qui si trova l'aspetto innovativo rispetto al Codice – non va effettuata «*auditis vel proponentibus partibus*»⁴⁹, ma soltanto è *communicanda* alle parti e al Difensore del vincolo. Tale innovazione corrisponde a un'evidente esigenza di snellezza processuale. Del resto, la prassi di far precedere alla nomina formale del perito un interpello delle parti affinché potessero eventualmente fare osservazioni o dare suggerimenti era piuttosto rara⁵⁰. Peraltro, dopo il decreto di

⁴⁸ Cf. articolo 204 §1. Si rammenti che l'Istruzione chiarisce molto opportunamente le competenze del Preside e del Ponente agli articoli 46 e 47.

⁴⁹ Come prevede invece il c. 1575.

⁵⁰ Nel tribunale di cui l'Autore è Vicario giudiziale, ad esempio, essa venne osservata fino a qualche mese fa e in

nomina e la sua *communicatio* alle parti, queste possono sempre intervenire sollevando eccezioni o proponendo suggerimenti, ad esempio circa la specializzazione del perito nominato, che si ritenga magari non conveniente⁵¹ portando quindi alla richiesta della sua sostituzione. Per questo, sembra opportuno che il decreto di nomina del perito contenga un breve termine a detto scopo e che, solo dopo il suo spirare, gli atti di causa siano consegnati al perito, onde evitare l'antipatico inconveniente di dover revocare la nomina medesima quando il perito abbia magari già iniziato lo studio degli atti e le operazioni peritali.

Infine, dal testo dell'*articolo 303 §1, 2°* si evince la necessità che la competente autorità stabilisca delle norme e/o una tabella inerente gli onorari e il rimborso spese anche per i periti. In alcune nazioni, tale adempimento è stato effettuato a livello nazionale a cura della Conferenza episcopale, con l'opportuno risultato di una sostanziale uniformità di prassi in tutta la nazione e in tutti i tribunali nei quali la competenza è ripartita⁵².

seguito abbandonata. Non veniva invece applicata negli altri tribunali italiani della cui prassi il sottoscritto ha una conoscenza che possa definirsi sufficiente.

⁵¹ Un esempio piuttosto macroscopico, ma reale: in un caso dove il problema era quello dell'omosessualità se non addirittura di un disturbo dell'identità di genere, venne officiato come perito un urologo. È chiaro che contro questa nomina avrebbe potuto ragionevolmente essere sollevata un'obiezione del tipo di quella esemplificata nel testo.

⁵² Ad esempio, la Conferenza episcopale italiana ha emanato nel 1997 delle «Norme circa il regime amministrativo dei

Conclusione

L'analisi fatta si ritiene giustifichi ampiamente l'affermazione iniziale, ossia che dal testo dell'Istruzione *Dignitas connubii* emerge come le problematiche inerenti il c. 1095 e la sua applicazione siano state ampiamente tenute presenti dagli estensori del testo normativo. Peraltro, da un'analisi complessiva del testo dell'Istruzione, è senza dubbio possibile escludere che altri *capita nullitatis* abbiano avuto un'attenzione così diffusa e ricorrente come invece quelli contenuti nel c. 1095. Anzi, si potrebbe addirittura sostenere che la preoccupazione per la corretta applicazione della norma circa l'incapacità psichica al matrimonio emerge e si impone come una possibile chiave di lettura – per così dire trasversale – del documento medesimo. In questi termini, non appare azzardata l'ulteriore ipotesi che la necessità di ribadire e fornire dei punti fermi per detta corretta applicazione possa essere intravista come una delle *rationes* dell'elaborazione dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi», successivamente modificate nel 2001 (cf. *Notiziario CEI* 2001, 74-89). Assieme a tali norme la Conferenza episcopale ha diffuso anche una tabella inerente l'entità della remunerazione da corrispondere agli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani, cui è demandato in via esclusiva di occuparsi delle cause di nullità matrimoniale. Per le perizie psicologiche o psichiatriche l'onorario netto per il perito deve essere determinato dal giudice fra un minimo di € 400,00 e un massimo di € 600,00.

Quanto infine ai contenuti del documento: salvi uno studio più approfondito e la migliore considerazione delle singole problematiche applicative che il testo stesso dell'Istruzione pure susciterà, si deve concludere che le indicazioni offerte e sottoposte alla nostra pur breve e iniziale disamina vanno valutate positivamente. Esse appaiono essere un valido aiuto per gli operatori dei tribunali ecclesiastici nell'applicazione corretta – dal punto di vista sia sostanziale sia processuale – di una norma, quella del c. 1095, che si è rivelata molto complessa, che tocca così da vicino aspetti molto delicati ed intimi della vita delle persone, e che può esplicare effetti molto penetranti nella loro esistenza, dal momento che è deputata alla verifica della loro capacità al patto e/o allo stato coniugali.

PAOLO BIANCHI